Codice A2201A
D.D. 29 agosto 2024, n. 1229
L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 5 alloggi comunali di edilizia sociale siti ad Alba Località Piana Biglini Via Garelli 3.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1229/A2201A/2024 DEL 29/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE
A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di n. 5 alloggi comunali di edilizia sociale siti ad Alba Località Piana Biglini Via Garelli 3.

Premesso che:
- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:
a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";
- il Regolamento Regionale n. 12/2011 e smi recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.
In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:
a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico, architettonico o artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all’interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all’interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell’edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;
d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili;
d ter) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio;

- l’articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all’esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;
- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi: a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile; b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l’assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero”;
- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell’organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l’esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

preso atto che:
-Il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, ente gestore degli interventi sociali per 64 Comuni di cui il Comune di Alba è capofila, ha presentato a valere sulla Linea di Investimento della Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 del PNRR - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, una proposta che prevede l’attivazione di 9 progetti di vita individualizzata per giovani infra-trentenni che prevedono percorsi di convivenza in autonomia in n. 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica individuati dal Comune di Alba; a giugno 2022 tale progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

- Con Deliberazione del Consiglio comunale di Alba n. 90 del 29 novembre 2022, al fine di concedere in uso all’A.T.C. Piemonte Sud per il perseguimento delle proprie finalità (soddisfacimento del fabbisogno abitativo, in particolare dei cittadini che si trovano in condizione di debolezza sociale), ha approvato l’acquisto del complesso immobiliare di proprietà “Immobiliare La Rotonda s.s.” sito in Alba, Località Piana Biglini, Via Garelli n. 98/2 ora Via Garelli 3, composto da n. 13 alloggi, oltre a box, locali cantina, pertinenze, censito a catasto come segue: Fg. 9, part. 781, subalterni da 6 a 13 compresi e da 15 a 28 compresi, oltre ai beni comuni non censibili, identificati a catasto fabbricati al Fg. 9, part. 781, subalterni 1, 2, 3, 4 , 5;

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 293 del 20 dicembre 2022 l’ATC Piemonte Sud si è impegnata a prendere in concessione in uso da parte del Comune di Alba, proprietario, del suddetto complesso immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per la durata di anni 30 da considerarsi alloggi sociali, così come disciplinati dalla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

- il Comune di Alba ha trasmesso, con pec n. 39019 del 31 luglio 2024 e protocollata con il n. 36447 del 1 agosto c.a, la deliberazione della Giunta n. 304 del 25 luglio in cui individua i cinque alloggi, siti in Località Piana Biglini, Via Garelli 3 (identificati al catasto fabbricati al Fg. 9, part. 781, subalterni 15 – 16 – 17 – 18 – 19) per poter avviare i Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

considerato che:
- la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta rispettato il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di proprietà dell'ente, anche in considerazione dei dati in possesso di questo Settore al 31 dicembre 20223 in quanto il Comune è proprietario di 56 alloggi di edilizia sociale di cui 46 gestiti in proprio;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrivente la richiesta autorizzativa;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5 , della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di n. 5 alloggi di proprietà comunale siti in Alba, Località Piana Biglini, Via Garelli 3;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di

assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi